

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Vibo Valentia riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott.ssa Gabriella Lupoli - Presidente (rel\ est.) Dott.ssa Gaia
Calafiore - Giudice

Dott.ssa Claudia De Santi - Giudice ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al RGC 705/2017 riservata in decisione con termini all'udienza cartolare dell'11.10.2022 e vertente sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio

TRA

GA (...) n. a V. V. l'(...) e res.te in P. ((...)) rappresentato, difeso ed elett.te dom.to presso
lo studio dell'avv.in Vibo Valentia alla Via
..., giusta procura in atti.

Ricorrente

E

SF (...) n. a V. V. il (...) ((...)) res.te in P., rappresentata, difesa ed elett.te dom.ta presso lo
studio dell'Avv. ...sito in Vibo Valentia alla Via..., giusta procura in atti;

Resistente

Nonché

PM - sede: interventore ex lege

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso depositato il 28.4.2017, GA (...) - premesso di aver contratto nel 2009 matrimonio concordatario con la resistente, unione dalla quale nasceva una figlia, (n. (...)) e di essersi separato consensualmente nel 2013 - chiedeva, ricorrendone le condizioni di legge, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni concordate in sede di separazione omologata, ad esclusione dei patti indicati ai nn. 6-7 del

ricorso, poiché superati dagli sviluppi fattuali.

Si costituiva la resistente, la quale aderiva alla domanda principale, chiedendo altresì la conferma di tutte le pattuizioni concordate in sede di separazione e la restituzione delle chiavi della casa coniugale, ancora in possesso del ricorrente e l'adempimento dell'impegno a trasferire alla figlia la proprietà della casa

coniugale con diritto di usufrutto a carico della SF(...) vita natural durante; nulla eccepiva in ordine alle circostanze dedotte ai punti 6 e 7 del ricorso introduttivo. La causa subiva alcuni rinvii per plurimi tentativi di bonario componimento (ud. 27.3.2018; 17.7.2018- 9.10.2018- 4.12.2018).

All'udienza presidenziale del 22.1.2018, comparivano le parti e il ricorrente chiedeva la modifica delle condizioni di separazione relative all'obbligazione, a suo esclusivo carico, di onorare le rate di mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale, chiedendo la ripartizione in pari misura con la resistente nonché la riduzione dell'assegno di mantenimento di moglie e figlia concordato complessivamente in Euro 400,00 mensili mentre la sig.ra S(...) instava per l'aumento del contributo in favore della figlia alla luce dell'aumentate esigenze della stessa.

Fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale f.f. con ordinanza del 5.2.2019 confermava le disposizioni adottate in sede di separazione consensuale, indi rimettendo le parti dinanzi al G.I.

All'udienza del 25.6.2019, il Giudice preliminarmente dichiarava l'improponibilità delle domande divisorie/restitutorie avanzate dalle parti attesa la specificità del rito; indi assegnava a termini ex art. 183 c.p.c.

Nella assenza di istanze istruttorie, con ord. del 21.1.2020 veniva disposto il libero interrogatorio delle parti per l'udienza del 19.5.2020, rinviata a causa dell'emergenza pandemica all'ud. del 9.2.2021, nel corso della quale veniva sentito il ricorrente mentre la resistente veniva sentita il 14.9.2021; indi la causa veniva rinviata per un tentativo di bonario componimento.

Nella rilevata infruttuosità delle suindicate trattative, all'udienza cartolare dell'11.10.2022, la causa veniva riservata per la decisione collegiale con termini ex art. 190 c.p.c.,

Il PM concludeva in data 17.10.2022

1) In rito

Preliminarmente va ribadita l'improponibilità in questa sede delle domande di restituzione delle chiavi di accesso alla casa coniugale e pertinenze; e di adempimento dell'impegno traslativo della casa coniugale, avanzate dalla

resistente nel presente giudizio poiché esulano dalla materia relativa al giudizio di divorzio attesa la specificità del rito.

Come è noto, l'art. 40 cod. proc. civ. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi: conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di divorzio (o separazione) e quella avente ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili, divisioni di beni, risarcimenti, condanna ad obblighi di fare, arretrati ... essendo queste autonome e distinta dalla prima e soggette al rito ordinario (ex multis Sez. 1, Sent. n. 11828 del 21/05/2009 ; Sez. 1, Sent.n. 26158 del 06/12/2006) "L'art. 40 cod. proc. civ., nel testo novellato dalla L. n. 353 del 1990, consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione c.d. "per subordinazione" o "forte" (artt. 31 , 32 , 34 , 35 e 36 c.p.c.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario - salva l'applicazione del rito speciale, qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale - e quindi esclude la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 o dell'alt. 103 cod. proc. civ., e soggette a riti diversi (cfr. Cass. Sez I n. 18870 del 8.9.2014 ; n. 20638 del 2004)" Nella specie, la connessione tra le descritte domande e quella di divorzio non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi di connessione qualificata, conseguendone che le due domande non potevano essere proposte nel medesimo giudizio.

Va altresì dichiarata l'inammissibilità della domanda avanzata dal ricorrente in sede di udienza presidenziale tesa alla "modifica ' delle condizioni economiche di cui all'accordo separativo riguardanti, segnatamente, la suddivisione, in parti uguali, delle rate residue del mutuo contratto dal ricorrente per l'acquisto della casa coniugale.

Per consolidato principio di legittimità, invero, "la separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale - il consenso reciproco a vivere separati, l'affidamento dei figli, l'assegno di mantenimento ove ne

ricorrano i presupposti - ed un contenuto eventuale, che trova solo occasione nella separazione, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata. Ne consegue che questi ultimi non sono suscettibili di modifica (o conferma) in sede di ricorso ad hoc ex articolo 710 del c.p.c. o anche in sede di divorzio, la quale può riguardare unicamente le clausole aventi causa nella separazione personale, ma non i patti autonomi, che restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell'articolo 1372 del Cc."(Cass. n. 5061/2021 ; n. 16909/2015).

Nella specie, le parti, nella piena esplicazione della loro autonomia negoziale, concordarono una serie di regole per la ripartizione degli oneri economici futuri (accollo integrale ed esclusivo a carico del G dei ratei residui del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale, l'impegno a trasferire la proprietà di detto immobile alla figlia A entro l'anno dal compimento del 18° anno di età; la corresponsione, in favore della resistente, a tacitazione di ogni sua pretesa economica, della somma complessiva di 3.000,00, cfr. nn. 5-6-12 dell'accordo separativo), validamente espresse al fine di definire in modo tendenzialmente complessivo tutte le pendenze fra le parti; patti del tutto leciti, secondo le ordinarie regole civilistiche negoziali poiché non violative di norme inderogabili né lesive di diritti indisponibili ed, invero, già positivamente vagliate da questo Tribunale in sede di omologa. Pur potendo dette pattuizioni - quelle aventi causa concreta e quelle aventi mera occasione nella separazione, le prime volte ad assolvere ai doveri di solidarietà coniugale per il tempo immediatamente successivo alla separazione e le seconde finalizzate semplicemente a regolare situazioni patrimoniali che non è più interesse delle parti mantenere invariate - convivere nello stesso atto, in ragione della richiamata distinta natura e funzione, diverso è il trattamento riconosciuto alle stesse allorché una parte ne chieda la modifica o la conferma in sede di ricorso ex art. 710 c.p.c ovvero in sede di divorzio.

Tali "patti autonomi", costituendo espressione della libera autonomia contrattuale (nel senso che servono a costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici patrimoniali), con i quali le parti hanno provveduto a regolamentare, in occasione dell'evento - separazione, i rapporti patrimoniali dei coniugi sia pure

maturati nel corso della convivenza matrimoniale, danno vita ad un contratto atipico con causa lecita che, come tale, è modificabile tra le parti con le stesse forme ed intangibile ed immutabile in sede giudiziale, tampoco con le forme e il rito indicati per la modifica delle clausole "necessarie", sicché il ricorso al rimedio giurisdizionale si rivela un uso improprio di un istituto eccezionale a fini privatistici e contrattuali (cfr. Trib Milano sez. IX, 16/09/2015) conseguendone l'inammissibilità della domanda del ricorrente.

2. Nel merito

Tanto premesso, ritiene il Collegio che la domanda principale vada accolta, essendosi perfezionata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 , come mod.dall' art. 1 L. 6 maggio 2015, n. 55 ; essendo invero decorsi i termini di legge nel procedimento n.532/2013 avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi, omologata con decreto dell'intestato Tribunale cron. N..../2013 (in atti) e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.

3. Sugli aspetti accessori.

3.1. Sull'affidamento della figlia minore A

I coniugi non controvertono in ordine al regime di affidamento e alle modalità di esplicazione del diritto di visita paterno.

Ritiene il Collegio quindi di poter confermare l'affido condiviso della figlia A(...) , con collocazione della stessa presso la madre alla quale per l'effetto va confermata l'assegnazione della casa coniugale; con integrale richiamo alla disciplina del diritto di visita e dei tempi di permanenza della stessa presso il padre contenuta nell'accordo di separazione omologata, salvi migliori accordi.

3.2. sul contributo di mantenimento in favore della figlia.

Le parti controvertono invece sul contributo di mantenimento a favore della figlia a carico del padre, instando la resistente per l'aumento della misura concordata in sede separativa alla luce delle accresciute esigenze della minore mentre il ricorrente chiede la conferma di tale importo (Euro 200,00) stante il peggioramento della propria situazione economica\reddituale.

Orbene, secondo consolidati principi, nel determinare la misura della contribuzione economica dei genitori verso i figli occorre ponderare tra loro, per un verso, le oggettive, mutate ed attuali esigenze dei figli e le abitudini di vita dei figli assicurate nel corso dell'unione familiare; per altro verso la redditualità dei genitori in costanza di unità familiare e negli sviluppi successivi (Cass. n. 25134 del 10/10/2018).

Sebbene le notoriamente mutate ed accresciute esigenze della minore (oggi adolescente 12 anni- rispetto all'epoca della separazione - 3 anni -) non necessitino di specifica dimostrazione (ex multis sez. 1, Sent.n. 17055 del 03/08/2007 ; sez 6 - 1, Ord. n. 25420 del 17/12/2015), emerge altresì che la redditualità dei genitori si appalesa non florida.

Invero, il ricorrente ha cessato ormai da tempo l'attività esercitata in costanza di matrimonio (gestore di distribuzione di carburanti, cfr attestazione Agenzia delle Dogane in atti); svolge attività part-time con mansioni di operaio; deve onorare i residui ratei del mutuo e altresì sopporta il canone locativo ed oneri dell'immobile locato (essendo la casa coniugale assegnata alla moglie; cfr. produzione difensiva di contratto locazione e ricevute canone ed utenze); la resistente ha dichiarato di essere disoccupata.

Ritiene quindi il Collegio che, sulla scorta delle dichiarazioni reddituali aggiornate depositate dal ricorrente (redditualità non alta anche se crescente cfr. mod 730 anni 2019-20-21); delle non trascurabili spese mensili correnti a suo carico, possa confermarsi l'importo così come pattuito dai coniugi in sede di separazione, pari ad Euro 200,00 mensili per il mantenimento della figlia, oltre rivalutazione monetaria e al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e/o documentate, non ricorrendo particolari motivi per derogare al principio di paritaria contribuzione ai fabbisogni della figlia.

3.3 assegno divorzile in favore della resistente

Le parti controvertono, infine, in ordine al riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della resistente, instando ella per la conferma dell'importo riconosciuto in sede di separazione consensuale; domanda avversata da controparte per insussistenza dei relativi presupposti.

In merito, giova premettere che "il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5 co 6 della L. n. 898 del 1970 - richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto" (SS.UU. n. 18287 del 11 /07/2018. I parametri su cui fondare l'accertamento del diritto all'assegno di divorzio sono quindi l'incolpevole non autosufficienza economica e/o la necessità di compensazione del particolare contributo dato da un coniuge durante la vita matrimoniale (Ord. Cass. 24934 del 7.10.2019). Va escluso in sostanza che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi sia finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale bensì al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi, dovendosi riconoscere l'ultrattività delle ricadute di tali scelte anche dopo lo scioglimento senza che ciò voglia significare ancorarle al tenore di vita goduto durante il matrimonio riconoscendo rendite parassitarie o di posizione "l'assegno di separazione presuppone la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio; al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5 co 6 ex L. n. 898 del 1970 , essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del

patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Sez 1 - n. 5605 del 28/02/2020).

Ciò posto, osserva il Collegio, che non essendo state dedotte né dimostrate scelte rinunciatricie operate in costanza di matrimonio, quel che viene in rilievo è quindi esclusivamente la funzione assistenziale dell'invocato contributo.

Il fondamento dell'attribuzione dell'assegno divorzile nella sua componente assistenziale non è, dunque, di per sé, lo squilibrio o il divario tra le condizioni reddituali delle parti, all'epoca del divorzio, né il peggioramento delle condizioni del coniuge richiedente l'assegno rispetto alla situazione (o al tenore) di vita matrimoniale ma la mancanza della "indipendenza o autosufficienza economica" di uno dei coniugi, intesa come impossibilità di condurre, con i propri mezzi, un'esistenza economicamente autonoma e dignitosa (Cass. sez. 1, 9.8.2021 n. 22499) mentre, nella pari misura componente compensativa \ perequativi, qualora vi sia uno squilibrio effettivo, e di non modesta entità, tra le condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi, occorre accertare se tale squilibrio sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e all'eventuale sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due" (Cass. Sez. 1, 30 .11. 2021, n. 37571).

Nel caso di specie, vengono in rilievo ostantivamente la breve durata del matrimonio (2009-2013) tale da affievolire sensibilmente il dovere di solidarietà post-coniugale; la giovane età della resistente, appena quarantenne; le dichiarate competenze acquisite (diploma di ragioniera, gestore di un negozio di ottica), la mancata dimostrazione dell'oggettiva ed incolpevole impossibilità di reinserirsi nel mondo del lavoro e di procurarsi risorse adeguate anche alle proprie competenze, non potendosi fare ricorso al notorio e alle criticità del contesto sociale di riferimento in assenza della dimostrazione di aver, quantomeno, tentato di attivarsi in tal senso (cfr dichiarazioni rese in sede di audizione del 14.9.2021 non lavoro e faccio la mamma a tempo pieno, vivo con il mantenimento che mi passa mio marito, risolto di fatto a 300,00 euro, e con l'aiuto dei miei genitori che pagano le utenze; non ho un compagno-, prima di sposarmi, cioè fino al 2008, gestivo un negozio di ottica a Pizzo di cui ero dipendente, sono diplomata in ragioneria).

A tanto si aggiunge l'avvenuta allegazione da parte del ricorrente della percezione, da parte della S (...) del reddito di cittadinanza e, a far data dal mese di luglio 2021, dell'assegno temporaneo (cfr. missiva inviata dall'INPS e dep. note tratt. scritta del 18.2.2022) - circostanze queste taciute dalla resistente, emerse successivamente alla scadenza dei termini istruttori ma la cui fondatezza non è stata contestata dalla resistente in nessuno scritto successivo né in sede di conclusionali- da tutto ciò conseguendo il rigetto della domanda economica in favore della resistente.

4. Sulle spese di lite

L'adesione alla domanda principale, taluni aspetti non controversi (affido, collocamento della figlia, assegnazione della casa familiare) e la pronuncia in rito depongono per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Vibo Valentia, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:

- A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Pizzo il 14.6.2009 tra GA (...)e (...)SF -smg-(...) (R.A.M. Comune di Paola anno 2009, parte II, n. 15);
- B) dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore A(...), con collocazione prevalente presso la madre a cui, per l'effetto, conferma l'assegnazione della casa familiare;
- C) conferma integralmente la disciplina del diritto di visita paterno concordato dai genitori in sede di separazione consensualizzata;
- D) pone a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore in misura di euro di Euro 200,00 mensili da corrispondere alla resistente entro il giorno 5 di ogni mese, oltre aggiornamento annuale secondo indici Istat\Foi, oltre alla contribuzione paritaria alle spese straordinarie previamente concordate e\o documentate.
- E) rigetta la domanda di assegno divorzile;
- F) dichiara improponibili le restanti domande;
- G) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pizzo (W) per la trascrizione,

le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 ,49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Ord. Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L. 1 dicembre 1970, n. 898 e s.m.i (ex L. 6 marzo 1987, n. 74);
H) compensa le spese.

Conclusione

Così deciso nella C.C. telematica mediante Teams del 3 marzo 2023. Depositata in Cancelleria il 6 marzo 2023.